

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 21 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Discussione dello schema di legge per la costituzione di consorzi d'irrigazione — Si approvano i primi cinque articoli — Obbiezioni del deputato Pellatis sul 6° e sul 7°, e spiegazioni del ministro per l'agricoltura e commercio e dei deputati Corbetta, relatore, e Pirelli — Osservazioni del deputato Bertea sull'11°, e risposte del ministro — Gli articoli sono approvati — Sul voto motivato della Commissione, relativo alle esenzioni o minori oggravi d'imposta per alcune derivazioni di acque, parlano i deputati Morini, Pissavini, Plutino Agostino, Depretis, Mussi e i ministri per l'agricoltura e per le finanze — L'ordine del giorno è approvato con modificazioni. = Discussione del disegno di legge per il divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe — Emendamenti del ministro di grazia e giustizia all'articolo 1, accettati dal relatore Guerzoni — Osservazioni dei deputati Paternostro Paolo, Oliva, Michelini e Catucci — Risposte del relatore e del ministro, e approvazione dell'articolo emendato.*

La seduta è aperta alle 11 35 antimeridiane.

**BERTEA**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

717. I componenti il capitolo della cattedrale di Novara, nel richiamare l'attenzione della Camera sulle domande esposte dai vari capitoli nella petizione: *Appello al Parlamento* che si lusingano possano essere accolte onde non ne segua la loro distruzione, domandano, in via subordinata, che nel progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose venga almeno introdotta la clausola: « salvi i diritti degli attuali investiti al godimento vitalizio della dotazione che percepivano prima dell'applicazione della tassa del 30 per cento. »

718. Vari cittadini pensionati civili e militari abitanti e residenti in Savona reclamano dalla Camera pronti provvedimenti per ovviare al lamentato grave inconveniente di non poter esigere le loro retribuzioni mensili che dopo la metà del mese susseguente.

719. Il sindaco del municipio di Cervinara, provincia di Principato Ulteriore, trasmette un reclamo dei canonici della soppressa collegiata di San Gennaro Martire contro quella intendenza di finanza per erronea interpretazione, a loro danno, dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Revel chiede un congedo di 15 giorni, per motivi di famiglia.  
(È accordato.)

L'ordine del giorno recherebbe la discussione sul progetto di legge per la proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe; ma se la Camera non si oppone, si procederebbe prima alla discussione del progetto di legge per la costituzione dei consorzi per l'irrigazione, perchè è da credere che si compierà prontamente, non essendovi alcun iscritto.

**MORINI.** Domando la parola.

Io non dissento che si metta in discussione il progetto di legge dei consorzi d'irrigazione e che quindi sia invertito l'ordine del giorno, però avverto che devo fare alcune brevi osservazioni nel corso della discussione del progetto stesso.

**GUERZONI.** Domando la parola.

Noi della Commissione per il progetto di legge sui fanciulli girovaghi, giusta le osservazioni che ci erano state fatte, credevamo che, trattandosi di un progetto di legge come quello della costituzione dei consorzi per l'irrigazione che veniva dal Senato, non ci sarebbe stato luogo a discussioni, non avevamo difficoltà a che avesse quest'oggi la precedenza nell'ordine del giorno; ma dal momento che l'onorevole Morini intende che debba discutersi, in tal caso domandiamo che l'ordine del giorno sia mantenuto.

**MORINI.** Forse le mie parole furono frantese dall'onorevole Guerzoni. Non comprendo come la dichiarazione di voler fare qualche osservazione sopra il progetto dei consorzi per irrigazione debbasi interpretare nel senso che si voglia addirittura riaprire una discussione generale.

Se l'onorevole Guerzoni così pensa, non so che farci; io dichiaro che mi limiterò ad alcune osservazioni che

non interromperanno il corso naturale del progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Dunque procederemo secondo l'ordine del giorno...

**MORINI.** No, no; io non feci alcuna mozione, perchè si insista nell'ordine del giorno stabilito, ma se questa portata si vuol dare alle mie parole, per eliminare ogni dubbio, dirò di ritirare la mia mozione.

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEI CONSORZI D'IRRIGAZIONE.**

(V. Stampato n° 17-C)

**PRESIDENTE.** Metterò allora in discussione il progetto di legge per la costituzione dei consorzi per l'irrigazione, modificato dal Senato del regno.

La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(I seguenti cinque articoli sono approvati senza discussione:)

« Art. 1. I consorzi per la irrigazione, siano facoltativi od obbligatori, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati.

« Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo 4, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F.

« Art. 2. Ogni consorzio per l'irrigazione dovrà nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile specificare la estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori.

« Art. 3. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.

« Art. 4. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società o determinata nel regolamento.

« Art. 5. È fatta facoltà ai consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci o tra soci ed il consorzio siano decise col mezzo di arbitri e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai tribunali ordinari che sarà sempre ammesso.

« Art. 6. Ai consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari può essere accordata con decreto reale la

facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

« La domanda accompagnata dal regolamento o statuto del consorzio viene presentata al prefetto della provincia che la rassegna al ministro di agricoltura e commercio, colle sue osservazioni, per l'emanazione del decreto reale. »

**PELLATIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PELLATIS.** Io ho domandata la parola per avere una spiegazione. Ci sono dei consorzi che hanno già la facoltà di riscuotere, mediante la procedura fiscale, il contributo dai soci. Io vorrei sapere se con la locuzione adoperata in questa legge s'intenda di togliere questo diritto che già esiste, oppure se sia conservato.

**CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Credo che non vi sia dubbio alcuno che quei consorzi che già esistono legalmente ed hanno, in forza delle leggi preesistenti e delle concessioni regolarmente fatte, il diritto di esigere con la mano regia le quote dei singoli consortisti, continueranno sempre ad usare di questo diritto.

Come sa l'onorevole Pellatis, la legge non riguarda che il futuro; la legge non distrugge quel che già esiste, quel che è stato concesso. Inoltre parmi che una risposta si abbia anche nella presente legge, perchè l'articolo 11 dice che i consorzi esistenti sono conservati; e dal momento che sono conservati, ciò indica che continuano ad esistere con tutti quei privilegi che loro competono.

**PELLATIS.** Ringrazio l'onorevole ministro della spiegazione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 6.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per la esecuzione dei lavori di irrigazione, nei quali atti si intendono compresi quelli di acquisto d'acqua per irrigazione. »

**PELLATIS.** Mi pare che la ragione stessa che milita per accordare questa specie di privilegio ai consorzi di nuova istituzione, debba valere anche per i consorzi che già esistono, nel caso che essi facciano nuovi acquisti d'acqua per l'irrigazione, oppure estendano questa a terreni non compresi nel vecchio consorzio. Domando se nelle disposizioni di quest'articolo s'intendono compresi il terreno nuovamente irrigato e la nuova acqua acquistata.

**CORBETTA, relatore.** Credo che l'onorevole Pellatis sgombererà ogni dubbio a questo riguardo quando rifletta che gli interessati che intendono fare nuove opere di irrigazione possono sempre costituirsi in consorzio; e quando il consorzio sarà costituito *ex novo*,

questo potrà sempre godere dei vantaggi stabiliti dalla presente legge. Con questo intendimento e con queste interpretazioni io spero che l'onorevole Pellatis non insisterà in qualsiasi nuova proposta, la quale rimanderebbe la legge al Senato, nè potrebbe dalla Commissione accettarsi.

**PELLATIS.** Forse non avrò esposto chiaramente la mia idea, ma non ho udito la spiegazione che io aspettava.

Non c'è dubbio che pei consorzi i quali si ricostituiscono, è applicabile la legge, ma può darsi il caso di un consorzio esistente, che faccia nuovi acquisti di terreno o di nuova acqua.

Domando se questa persona giuridica già esistente, dovrà pagare il diritto stabilito dalla legge comune ad ogni cittadino, o se ne sarà dispensata. Questa dispensa dovrebbe senza dubbio aver luogo, perchè anche in questo caso si tratta di un miglioramento agricolo ottenuto per mezzo dell'irrigazione, il quale è l'obbiettivo di questa legge, ma non so se la redazione dell'articolo provveda in tal senso.

**PIROLI.** Mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Pellatis debba riservarsi all'articolo 11, nel quale è detto che i consorzi, uniformandosi alla presente legge, profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 e 8. Quando si discuterà l'articolo 11, sarà il caso di domandare al Ministero ed alla Commissione le spiegazioni che desidera avere l'onorevole Pellatis.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altra obiezione all'articolo 7, lo pongo ai voti.

(È approvato; e sono del pari approvati senza discussione i tre articoli seguenti:)

« Art. 8. L'aumento del reddito di un fondo per fatto della irrigazione introdotta da consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del decreto reale di cui nell'articolo 6 non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni, a contare dalla data del decreto stesso.

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere alla costruzione delle quali concorse l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annuità.

« Art. 10. I comuni e le provincie che, o soli o associati ad altri comuni o ad altre provincie od anche a privati, intraprendono opere di derivazione di acque per irrigazione sono parificati ai consorzi e godono dei favori concessi dalla presente legge.

« Art. 11. I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente legge profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 e 8.

« Godono anche dei benefizi concessi dai detti ar-

ticoli 7 e 8 i consorzi già costituiti ed approvati con decreto reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente legge. »

**BERTEA.** Io desidero a questo riguardo dall'onorevole ministro d'agricoltura, una dichiarazione la quale, se può parere superflua, non è certo inutile.

Il concetto della legge mi pare dettato dall'idea che vi sia sempre identità d'interessi fra tutti i consortisti, rappresentati dalla loro amministrazione come ente giuridico.

Ma giova ritenere esservi dei consorzi nei quali, sebbene sia unico lo scopo d'interesse comune, questo è però distinto nelle sue modalità e proporzioni tra una parte ed un'altra degli utenti del consorzio stesso.

Suppongansi, per esempio, due canali di derivazione la di cui proprietà appartenga a due distinte frazioni d'utenti in determinata e diversa proporzione i quali due canali vengano fusi in un canale solo in dipendenza della costituzione d'un consorzio regolato da un patto speciale fra le due frazioni d'utenti, o da disposizione legislativa o regolamentare avente carattere obbligatorio. Il canale è unico, il consorzio è unico, ma non perciò vi è identità di interesse fra le due parti, e bisogna che in tal caso i rispettivi diritti siano regolati dal patto e dall'atto costitutivo.

Vi sono dei consorzi i quali sono regolati da atti pubblici, e che non possono in alcuna guisa essere alterati per semplice capriccio d'una maggioranza, che rappresenta bensì il consorzio, ma sempre subordinatamente ai diritti garantiti alle singole parti dall'atto costitutivo.

Quindi io desidererei che il signor ministro dichiarasse apertamente che nulla colla presente legge s'intende innovato riguardo alle disposizioni ed ai patti che regolarono la costituzione dei consorzi esistenti, quali patti e disposizioni conservano tutta la loro efficacia, e ciò onde non avvenga che una maggioranza del consorzio, qualunque sia l'autorità che si creda attribuita da questa legge, creda di poter impunemente immutare le basi del medesimo.

Mi si potrà obiettare che, ove ciò avvenisse, si troverebbe argine nell'autorità giuridica. Ma intanto, siccome l'articolo 11 dice che uniformandosi alla presente legge, i consorzi esistenti profitteranno delle disposizioni della medesima, salve le eccezioni ivi stabilite, potrebbe inferirsi che la maggioranza del consorzio abbia facoltà di modificare i patti del medesimo, il che deve assolutamente escludersi.

**MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se io non temessi di offendere il mio amico Bertea, direi che la dichiarazione che egli mi chiede appare evidente dal contesto della legge, reso anche più chiaro dalla discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, cioè che i consorzi sono regolati dai loro propri statuti, oppure dalle norme date dall'autorità giudiziar-

ria; l'amministrazione pubblica è assolutamente estranea alla costituzione e successiva amministrazione, e non interviene se non quando si tratta di sperimentare delle facoltà che la interessino, come allorché si tratta della esazione delle quote dei consorzi coi privilegi fiscali, la concessione della esenzione delle imposte fondiarie, o la riduzione dei diritti di registro.

Dal che parmi si desume questa conseguenza che non è in facoltà del potere esecutivo di modificare, contro la volontà dei consorzi, i loro statuti. Il Governo potrà dire, questo vostro statuto non va e non posso concedervi la mano regia, potrà chiedere che sia modificato, ma le modificazioni non le può fare il potere esecutivo; quindi parmi che l'onorevole Bertea possa rimanere tranquillo.

**BERTEA.** L'onorevole ministro ha riferito la sua risposta all'azione del potere esecutivo in rapporto agli effetti di questa legge, ma la mia obiezione non è precisamente diretta a questo intento.

Io intendo ovviare all'inconveniente che da questa legge, la maggioranza d'un consorzio, si credesse autorizzata a modificare, con semplice regolamento, la base del medesimo o comunque modificare i patti e le condizioni colle quali fu costituito. (*Il ministro fa cenno di no*)

Questi patti e condizioni possono riferirsi a diverse modalità del consorzio come, per esempio, al quantitativo d'acqua assegnata a ciascuna frazione, al modo di distribuzione della medesima, alla determinazione del tempo regolato per turno fisso o per turno continuativo d'irrigazione, ed a molti altri sostanzialissimi patti e condizioni che determinarono il rispettivo consenso al consorzio già ora esistente.

In questi casi parmi ben evidente che il voto d'una qualunque maggioranza non può menomamente modificare i termini del contratto, in base al quale, il consorzio fu costituito, e tanto meno poi quando l'atto di costituzione avesse avuto sanzione legislativa, che non può mai essere infirmata da disposizioni regolamentarie.

Sè quindi il ministro dichiara che questa legge non può esercitare alcuna efficacia sui termini dell'atto col quale si è costituito il consorzio, io non ho più niente da aggiungere.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Parmi di averlo dichiarato.

Non saprei: bisognerebbe proprio che fosse una legge ispirata a principii d'ordine superiore in cui, per ragioni di pubblica utilità, si vengano a manomettere le condizioni dei privati e i diritti dei terzi. Ma qui è stabilito invece esplicitamente il principio opposto, è stabilito che i regolamenti, gli statuti già in vigore continuano ad aver vita, quindi non vedo come si possa menomamente dubitare che sia in facoltà del Governo, per questa legge di poter cambiare gli statuti contro

le condizioni e contro le volontà di quelli che li hanno stabiliti.

**BERTEA.** Mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 11 ed ultimo.

(È approvato.)

La Commissione propone poi nella sua relazione, il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenute le dichiarazioni fatte dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che il potere esecutivo ogni volta che si tratti di consentire esenzioni o minori aggravii d'imposta, relativamente ad opere per derivazione di acque alle quali concorse in qualsiasi modo lo Stato, presenterà apposito progetto di legge, passa alla votazione della presente legge. »

Il Ministero l'accetta?

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Sì, perchè anzi non fa che prender atto delle dichiarazioni che io ho fatte esplicitamente in seno alla Commissione e che ripeto qui alla Camera.

**MORINI.** L'ordine del giorno proposto dalla Commissione contiene una dichiarazione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, la quale e pel concetto e per lo scopo tiene luogo di un alinea aggiunto al già votato articolo 9. La importanza adunque di cotesta proposta foggjata sotto la modesta forma di un ordine del giorno non può sfuggire ad alcuno.

L'onorevole ministro, Castagnola, ha fatte molte dichiarazioni nel lungo corso di questa legge, ed in questo e nell'altro ramo del Parlamento; anzi da queste ultime trae origine l'ordine del giorno in deliberazione. Di ciò vanno lodati ed i membri della Commissione e l'onorevole ministro di agricoltura. Ma, se la mia intelligenza non m'inganna, pare a me che, o le dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo dico senza intenzione di fargli appunto di sorta, non furono complete, o l'onorevole relatore della Commissione forse non le ha con tutta precisione interpretate.

**CORBETTA, relatore.** Domando la parola.

**MORINI.** Mi permetto di così discorrere ora, perchè gli articoli di questo progetto sono approvati dalla Camera; epperò ben vede la Commissione, e può essere tranquillo il signor ministro che non potè mai essere mia intenzione nè di prostrarre, nè tanto meno di incagliare la sanzione definitiva di questa che ormai si può dire legge.

Scopo delle mie osservazioni si è di ricordare che dall'articolo 9 spunta la spina conficcata nel cuore di coloro che possono usare delle acque di quel canale, cui mira il citato articolo. Sì, o signori, per i possessori di terreni, soprattutto dell'agro novarese e lomellino, la eccezione sancita coll'articolo 9 è una vera spina. E questa, avvertite bene onorevoli colleghi, pungerà anche il pubblico erario. Il tempo mi farà ragione.

Giova, per ora, por mente come questo progetto di legge ci viene ora ripresentato in circostanze alquanto

diverse da quelle che concomitarono la prima discussione dell'aprile 1872 nella Camera, e del dicembre ultimo nel Senato.

Non bisogna dimenticare che ci fu testè presentato lo schema di legge per riscatto del canale *Cavour* da farsi dallo Stato. Se lo Stato aveva nell'aprile e nel dicembre interesse allo spaccio delle acque defluenti in quel canale, cotesto interesse, dopo il riscatto, sarà centuplicato.

Ma, a fronte dell'articolo 9, l'azione del Governo non sarà dessa di troppo inceppata, anche nel promuovere l'interesse della pubblica finanza?

Eppure il Ministero fece festosa accoglienza all'articolo 9.

Passo ad altra osservazione, ma prima a chi mi dicesse essere inutili cotesti postumi reclami, rispondo che il potere esecutivo è, per l'ordine del giorno in discussione, chiamato in prima linea a giudicare della opportunità della presentazione dei progetti di legge nei casi ivi indicati. Cotesti reclami devono pur esercitare allora non indebita influenza sopra chi è chiamato a dare il suo voto in una questione di apprezzamento di fatti, apprezzamento sempre soggetto alle oscillazioni della volontà dell'uomo per quanto egli sia di buona fede, giusto ed onesto.

Dunque eccovi l'altra osservazione: questo progetto è parte di un sistema che tende a favorire l'agricoltura, ma pur troppo nelle leggi o nei regolamenti emanati di tempo in tempo, con scopo principale anche diverso, vengono sovente ad innestarsi certe contraddizioni le quali o, velate, si nascondono agli occhi del legislatore stesso ed a principio anche di chi è incaricato della esecuzione dei provvedimenti legislativi; o, palesi, non ne furono sufficientemente pesate le conseguenze, le quali non si manifestano che coll'andar del tempo e coll'aiuto della pratica.

È utile pertanto disvelare coteste figure eterogenee ed additarle alla vista comune, perchè, lungi dal favorire, disfavoriscono l'agricoltura cui intendono dar protezione.

Tale è il caso presso a poco dell'ordine del giorno. Si volle frenare l'arbitrio del potere esecutivo correggendo nello stesso tempo l'assoluto ostracismo comminato dall'articolo 9. Ma non ha egli il potere esecutivo libero arbitrio in forza di altre leggi, di fare concessioni d'acqua, stabilirne i canoni, le condizioni, la durata?

Sulla disuguaglianza dei canoni io chiamai l'attenzione del Ministero in varie circostanze. L'onorevole ministro Castagnola nell'aprile del 1872, rispondendomi con quella cortesia che in lui è innata, disse che i miei voti sarebbero in breve soddisfatti; che si stavano studiando le norme da seguirsi nello stabilimento di tali canoni.

Io non gli faccio rimprovero adesso perchè questo provvedimento non sia ancora emanato, ma se la mia

preghiera, dopo un anno, può essere ravvisata ragionevole, come io sono certo che tale sia, voglia l'onorevole ministro affrettare la sanzione delle accennate norme, per quanto lo consenta la difficoltà, che io ammetto, della materia stessa.

Ma poi nella fissazione del prezzo delle acque dello stesso canale *Cavour* vi sono agevolezze per quegli utenti che costrussero importanti canali per la condotta delle acque, ed in ciò l'arbitrio del potere esecutivo era forse moderato dal potere legislativo? No al certo. Dunque era forse meno opportuno l'articolo 9, a fronte delle rilevate contraddizioni. Con esso si tolgono al potere esecutivo quelle facoltà che molte altre leggi a piene mani gli accordano.

Ma l'ordine del giorno rimedia a queste che a me sembrano contraddizioni, rimedia agli inconvenienti dell'articolo 9? Ne dubito assai. Infatti i favori che si concedono a certi consorzi in forza degli articoli 7 ed 8 sono di due sorta: esenzioni più o meno larghe da diritti di registro per gli atti di costituzione dei consorzi, di acquisto d'acqua, e per le opere di derivazione. In secondo luogo: esenzione d'imposta fondiaria per l'aumentato reddito, conseguenza della irrigazione.

Invece sembra a me che l'ordine del giorno, sebbene accenni ad ambedue le esenzioni, da tassa di registro cioè, e da maggior imposta, non fa espressa menzione che delle *opere di derivazione*, e non dell'aumento del reddito, conseguenza della operata derivazione di acqua, anzi della irrigazione che delle opere di derivazione è l'unico scopo, la naturale conseguenza. Di questo modo sorge ragionevole dubbio che l'ordine del giorno, lungi dal lenire le conseguenze dell'articolo nono, possa aggravarle.

Io non intendo fare proposte, ma cotesto dubbio mi pesa assai e dovrebbe essere precipua cura della Commissione di eliminarlo. A me pesa assai, lo ripeto, perchè nell'occasione della prima discussione di questo progetto io aveva all'articolo 9 proposto un'aggiunta che ritirai per invito d'amici specialmente, ma la ritirai anche per un'altra ragione, e lo dico apertamente, perchè i termini in cui era concepito l'articolo 9, mi davano qualche speranza che il Governo non avrebbe potuto negare ai consorzi che si fossero costituiti per aprire nuove derivazioni dal canale *Cavour* con sacrifici discreti, non avrebbe, dico, potuto negare i favori accordati con questa legge. Ma invece, a fronte dell'ordine del giorno concepito com'egli è attualmente, temo che il contrario avvenga.

Ripeto: non faccio proposte, ma pure non parrebbe alla Commissione più consentaneo allo scopo che ella si prefigge con l'ordine del giorno, che, dopo le parole « aggravati d'imposta, » si surrogassero queste altre: « nel caso previsto dall'articolo 9 del presente progetto presenterà, ecc. » ed il resto come nell'ordine del giorno stesso?

L'ordine del giorno riescirebbe in tal caso del seguente tenore:

« La Camera, ritenute le dichiarazioni fatte dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che il potere esecutivo, ogni volta si tratti di consentire esenzioni o minori aggravii d'imposte nel caso previsto dall'articolo 9 di questa legge, presenterà apposito progetto di legge, passa, » ecc.

Di questo modo i dubbi sarebbero eliminati, l'articolo 9 raddolcito in dati casi con l'autorità del Parlamento, ed il potere esecutivo avrebbe norme più precise dei casi nei quali invocare deve l'approvazione legislativa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha la parola.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Devo in primo luogo dichiarare che veramente l'ordine del giorno non ha per iscopo e per effetto di venire in qualche modo a limitare l'articolo 9 della legge; ma, parliamoci francamente, ha un altro scopo ed è quello di determinare la portata delle dichiarazioni che io stesso ho dovuto fare in Senato. Ecco quale è lo scopo. Mi permetta quindi la Camera che io mi discolpi dall'accusa di contraddizione.

L'articolo 9 della legge è chiaro: tutte le volte che si tratta di acque le quali sono condotte con opere alle quali il Governo in qualche modo sia concorso, non si possono applicare i benefizi di cui agli articolo 7 ed 8. Ma nell'altro ramo del Parlamento sorse improvvisa una domanda, mi si fece una questione d'interpretazione, e mi si chiese se quest'articolo dovesse intendersi in un senso così ristretto da escludere in qualsiasi caso il beneficio della legge; se il solo fatto che le acque irrigatorie passino per canali costrutti dal Governo fosse una causa di esclusione, qualunque sia per altro la importanza del consorzio.

Ed io, rispondendo agli onorevoli interpellanti, osservava come lo scopo di quest'articolo di legge fosse altamente giusto ed informato ad un principio di equità, e, posciachè il medesimo non si riferiva che ai canali *Cavour*, era bene di ritenere che il Parlamento aveva fatto grandissimi sacrifici per quei canali, e che esso era ancora esposto al pagamento a pura perdita di una somma annua di tre milioni circa di lire. Laonde io diceva che, quando si trattava di terreni i quali erano irrigati con acque condotte con opere alla costruzione delle quali il Governo aveva concorso in modo tanto generoso, non era il caso di concedere altri alleviamenti e benefizi. Ma soggiungeva: se si trattasse di costituire nuovi consorzi e di portare le acque in luoghi lontanissimi, mediante opere importantissime, per cui si trattasse quasi di una nuova derivazione, forse io non crederei, e questo è il mio modo d'interpretare la legge, che queste acque acquistino il peccato d'origine, solo perchè sono state condotte per mezzo del canale *Cavour*. E mi veniva un'idea preci-

samente mentre parlava: figuriamoci, io pensava, che si voglia estendere il beneficio dell'irrigazione alla Lombardia, che si abbia il mezzo di derivare una grande quantità d'acqua, e che si voglia farla passare pel canale *Cavour*: per questo fatto solamente che si facciano in luoghi lontani degli allacciamenti per irrigare non più la Lomellina, il Novarese, ma la Lombardia, non dovranno, perchè le acque materialmente passano nel canale *Cavour*, più applicarsi quei benefizi che la legge concede? Ed io fui mosso allora da queste considerazioni a fare quelle dichiarazioni.

L'onorevole Commissione ed il mio collega delle finanze mi avvertirono però che queste dichiarazioni erano state malamente interpretate, che si andava ingenerando un'idea assolutamente falsa ed alla quale il Governo non avrebbe potuto mai acconsentire, che bastava che alcuni si riunissero in consorzio, che facessero una nuova opera, per poter dire che non più era applicabile l'articolo 9 della legge, ma bensì l'interpretazione benevola data dal ministro di agricoltura e commercio nel Senato del regno.

Io stesso ho visto come era il caso di parlare chiaro assolutamente, di non lasciar sorgere delle illusioni, e quindi, nelle conferenze che ebbi cogli onorevoli commissari, io non ho frapposto alcuna difficoltà a che questa questione la si sciogliesse in un modo autorevole, cioè a dire non più con dichiarazioni del Ministero, ma con un ordine del giorno, il quale troncasse ogni dubbio. Ed io sono sempre nel mio concetto nè ho alcuna ritrattazione a fare.

Io credo che unicamente sarebbe il caso di limitare l'applicazione dell'articolo 9, alloraquando si facessero delle derivazioni in parti così lontane, mediante opere così costose che si potesse dire di trattarsi quasi di una nuova derivazione; quando si trattasse d'irrigare dei circondari che fossero diversi da quelli della Lomellina e del Novarese; ma, in questo caso, siccome si tratterebbe di opere grandiose, non vi sarebbe alcun inconveniente per questi casi di ricorrere al Parlamento, il quale, in vista dell'importanza di queste opere, io spero concederebbe i benefizi impartiti dalla presente legge.

Questo dunque è stato il movente che mi ha indotto a fare, prima, la dichiarazione nell'altro ramo del Parlamento, poscia ad accettare l'ordine del giorno, il quale non è in contraddizione con quella dichiarazione, ma unicamente ne precisa meglio la portata. Quello però che m'interessava di dire è questo, che l'ordine del giorno proposto dalla Commissione non ha lo scopo di limitare l'articolo della legge, ma di renderlo più esplicito, e di rendere più precisa la dichiarazione che a nome del Governo ho avuto l'onore di fare nell'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

**PISSAVINI.** Mi spiace che l'onorevole ministro d'agri-

coltura e commercio abbia, se non distrutta completamente, almeno menomata in gran parte la portata dell'esplicita dichiarazione che aveva fatta nell'altro ramo del Parlamento, quando si discuteva l'articolo 9. In seguito alle osservazioni fatte dopo il discorso dell'onorevole Morini, e all'accettazione per parte del Governo dell'ordine del giorno della Commissione, che ne avverrà, onorevole ministro d'agricoltura e commercio? Voi vi troverete a fronte di due dichiarazioni le quali non saranno perfettamente concordi.

Da alcuni segni di diniego parmi che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non consenta nell'opinione da me emessa, mi permetterà quindi la Camera di dare lettura di un semplice brano delle parole da lui pronunziate nell'altro ramo del Parlamento in risposta a talune osservazioni dell'onorevole senatore Giovanola, colle quali tendeva a dimostrare non essere ammissibile l'esclusione prevista dall'articolo 9 che contemplava direttamente ed unicamente i territorii del Vercellese, del Novarese, della Lomellina e del Monferato, per i quali si è aperto il canale *Cavour*.

L'onorevole ministro Castagnola così si esprimeva:

« Per tutte le acque le quali goveranno direttamente, o quasi direttamente, come causa delle opere che così caramente costano allo Stato, io non credo sia il caso di accordare questa esenzione; mi pare che lo Stato ha già fatto il debito suo per i terreni che furono così resi irrigui.

« Se quest'acqua si dovesse condurre ancora a luoghi distanti, se si dovessero fare in proposito opere molto importanti, per cui si possa dire che si tratta di una nuova derivazione, io non saprei vedere, in vero, come si possa negare a questa l'applicazione delle disposizioni stabilite come regola generale nel progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato, solo perchè le acque medesime hanno il peccato di origine, cioè appartengono al canale *Cavour*. »

Or bene, io mi limito a chiedere all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio se, dopo le spiegazioni da lui date, in seguito alle osservazioni dell'onorevole mio amico Morini, e più ancora dopo avere accettato l'ordine del giorno nei termini formulati dalla Commissione, possa credere che sussistono ancora nella loro pienezza e nella loro integrità le dichiarazioni da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento, delle quali l'onorevole senatore Giovanola fu sollecito a prenderne atto. Se ciò sia ne lascio giudice lo stesso ministro di agricoltura e commercio.

Premesso tale riflesso, dirò in modo esplicito che non è mio intendimento di sostenere che le irrigazioni praticate colle acque che si prendono direttamente dal canale *Cavour*, debbano usufruire dei favori e dei vantaggi previsti negli articoli 7 ed 8, ma dico e sostengo che, quando trattasi di consorzi legalmente costituiti per condurre lontano le acque del canale medesimo, non veggo proprio ragione alcuna per cui deb-

bano togliersi le franchigie e le agevolzze accordate agli altri consorzi.

Or bene, se io non prendo errore, ritengo poter affermare che le dichiarazioni fatte in Senato dall'onorevole Castagnola venivano a stabilire che, anche nel caso in cui l'acqua sia condotta per un canale nella cui costruzione il Governo abbia prestato il suo concorso, non si possa negare l'applicazione delle disposizioni benefiche stabilite in questa legge, quando l'acqua dovesse condursi ancora in località distanti e si dovessero fare opere di molta importanza, per le quali si possa ritenere trattarsi di una nuova derivazione.

Se così e non altrimenti suonavano le parole dell'onorevole ministro, io credo che l'articolo 9 non possa escludere dai benefizi che la legge accorda quei proprietari che si uniscono in consorzio fra loro e derivano le acque dal canale *Cavour* o dal diramatore *Quintino Sella*, facendo tutte le opere necessarie a loro proprie spese.

Chiedo venia alla Camera se insisto sopra questa questione, ma non posso farne a meno come rappresentante d'un circondario i di cui proprietari, riuniti in consorzio, si sobbarcarono ad enormi spese per compiere le opere necessarie per irrigare i loro fondi colle acque del diramatore *Quintino Sella*. E se il vero io dica, ne faccio caloroso appello all'onorevole presidente della Commissione, il quale, conoscendo assai da vicino il circondario di Lomellina, è in grado di dire alla Camera a quante e quali spese hanno dovuto sobbarcarsi i proprietari lomellini costituiti in più consorzi per compiere le opere occorrenti a condurre le acque del diramatore *Quintino Sella* sulle loro terre.

Io non mi spingerò più oltre ma parmi che all'articolo 9 si debba dare e mantenere l'interpretazione della Giunta del Senato, la quale, nel proporre l'approvazione, tendeva ad escludere dai favori della legge solo quei fondi che s'irrigano mediante canali d'acqua, alle cui opere ha concorso il Governo, ma non già per l'acqua introdotta nei canali che originariamente fosse corsa in un canale governativo, perchè in allora si dovrebbe escludere una quantità d'altre acque, e non soltanto quelle del canale *Cavour* alla cui erezione concorse il Governo. Aggiungerò solo che l'interpretazione data dalla Giunta del Senato venne accettata dall'onorevole ministro Castagnola, il quale parmi abbia in oggi cangiato parere, accettando l'ordine del giorno della Commissione.

Se così fosse me ne duole per lui, il cui nome suonava gradito alla popolazione lomellina, e me ne duole pei proprietari lomellini, che ne verrebbero a sentire non poco danno da una diversa interpretazione dell'articolo 9.

Ma io ritengo che ciò non sia nell'intendimento del Governo, poichè dovrei in questo caso, mio malgrado, osservare che il disposto degli articoli 7 e 8 della legge

si applicherà solo a quei consorzi che verranno, per esempio, costituiti allorchando sarà fatto il canale *Villoresi e Meraviglia*, escludendo tutti quegli altri, i di cui soci e consortisti hanno sopportate gravissime spese per poter condurre le acque del canale *Cavour* e del diramatore *Quintino Sella* sopra i loro fondi.

Io non dirò che, se si vuol promuovere l'irrigazione di fondi ora meno produttivi, non vi è ragione di concedere minori agevolanze a coloro che derivano l'acqua da un corso artificiale creato dal Governo. Solo mi permetto osservare che lo Stato ha un interesse diretto a facilitare la distribuzione dell'acqua, allettando la concorrenza degli utenti, quando concorre nella condotta dell'acqua ed è interessato nel suo prodotto.

Per queste e per altre considerazioni che tralascio per amore di brevità, confesso che, come fui pienamente soddisfatto quando l'onorevole ministro d'agricoltura dichiarò in Senato che si poteva con saggia discrezione e nei casi da lui indicati estendere le benefiche disposizioni della legge alle acque che si derivano mediante opere di non lieve spesa dal canale *Cavour* e dal diramatore *Quintino Sella*, così provai non poco dispiacere nell'udire che accettava l'ordine del giorno della Commissione che, a mio avviso, affievolisce la portata delle dichiarazioni da esso fatte in Senato.

Ritenga l'onorevole ministro, lo dico con tutta schiettezza, che questa specie di ritrattazione non farà un buon effetto presso la popolazione dei circondari di Lomellina e di Novara che avevano favorevolmente accolte le dichiarazioni da lui fatte in Senato, le quali, amo ancora crederlo, non possono essere scemate nè affievolite dall'ordine del giorno della Commissione, che non è e non può essere parte integrante nè sostanziale della legge.

**SELLA, ministro per le finanze.** Siccome fra i proponenti di questa legge, c'è anche il ministro delle finanze, così credo che la Camera vorrà concedere anche a me di dire qualche parola.

Quando nel 1862 ho avuto l'onore di presentare alla Camera il progetto per la costruzione del canale *Cavour*, nella relazione che accompagnava il progetto feci delle dichiarazioni, che senza tradire il mio ufficio, e starei per dire la mia rispettabilità personale, non posso e non devo in alcuna maniera dimenticare.

Allora io dimostrava alla Camera che lo Stato da quella gravissima spesa di 60 milioni (detratti i 20 relativi all'acquisto dei canali già esistenti) avrebbe avuto, non solo un provento per la vendita delle acque, ma avrebbe ritratto vantaggi importantissimi e lucri rilevanti per altra via, cioè per l'aumento della tassa fondiaria, stante l'aumentato reddito dei terreni, per l'aumento della tassa di registro, ecc. ecc.

Per giustificare quella proposta, io dovevo insomma dimostrare che la spesa sarebbe stata compensata non solo dalla vendita diretta dell'acqua, il che non avrebbe

bastato, ma ancora dalle altre tasse dirette e indirette.

La questione, signori, è grave. Si tratta di sapere, se le disposizioni della legge speciale che abbiamo davanti a noi, e che permettono ai consorzi di non pagare per i loro atti di costituzione ed atti successivi, se non un diritto fisso di lire 10, debbano essere estese in modo da dispensare i consorzi per trent'anni dall'aumento dell'imposta fondiaria.

Dobbiamo parlarci chiaro, ed io prego la Camera di ponderare bene la gravità delle conseguenze d'una tale disposizione.

**PISSAVINI e MORINI.** Noi non domandiamo questo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ignoro quello che domandano gli onorevoli Morini e Pissavini; ma so i commenti che si fecero alle dichiarazioni avvenute in Senato e sui quali richiamai l'attenzione del mio collega ed amico il ministro di agricoltura e commercio, perchè si veniva ad aprire la via ad un grande equivoco. Se non l'avessi fatto, avrei tratto in inganno il Parlamento. Io non poteva dimenticare di essere lo stesso uomo del 1862.

Quando proposi al Parlamento quella gravissima spesa, non dissi già che per trent'anni dovessimo rinunciare all'aumento d'imposta fondiaria riguardo a questi enti. Vorreste che ora io fingessi di non accorgermi delle conseguenze di questa proposta?

**MORINI.** Non domandiamo ciò.

**PRESIDENTE.** Non interrompa l'onorevole Morini.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non lo domanderà l'onorevole Morini; ma io ho sott'occhio i commenti che furono fatti a quelle dichiarazioni e coi quali vennero intieramente travisate le intenzioni dell'onorevole mio collega, intenzioni che risultano anche dalle parole testè lette dall'onorevole Pissavini. È quindi mio dovere personale, mio dovere come ministro delle finanze di richiamare su questo punto l'attenzione della Camera.

Si è parlato del canale *Villoresi-Meraviglia*. Ma si tratta di un'opera nella quale lo Stato non concorse per un obolo, e questa è la grande, l'immensa differenza.

Se il Parlamento crede di accordare ai consorzi che si stabilissero, per irrigare con quelle acque, i favori indicati agli articoli 7 e 8, sta bene. Mi rincrescerà sempre di vedere che qualche aumento di reddito sfugge all'imposta...

**CORBETTA, relatore.** Non sfugge, perchè non si creerebbe.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se vi hanno società le quali vogliano imprendere a loro spese qualche opera d'irrigazione, come il canale *Cavour*, c'è una ragione di preferenza. Ma altra è la condizione del canale *Cavour*, costruito a carico dello Stato. Per dovere di onestà, io devo far osservare la gran differenza che corre tra un caso e l'altro, oltre che ci ha ad essere

un po' di discrezione anche nelle domande che si fanno per esenzioni da tassa.

Come ben disse il mio collega d'agricoltura e commercio, se si trattasse di derivazioni da questo canale per mezzo di opere molto importanti, senza cui non si potesse smaltire l'ultima particella d'acqua, allora capisco anch'io che non si deve chiudere la porta. Ma in tal caso venga il Ministero davanti alla Camera con un progetto che giustifichi il perchè delle novelle peculiari eccezioni. Diversamente io devo tenere agli impegni che ho preso nel 1862. Il Parlamento può fare delle elargizioni al di là di ciò che si era domandato, ma non può domandarle il ministro di finanze, senza compromettere il proprio ufficio.

E qui non posso non chiamare seriamente l'attenzione della Camera. È stata fatta una spesa enorme e anticipata. È vero che vi furono disgrazie e che le cose non andarono bene; ma questa è una ragione di più giacchè i sacrifici furono maggiori. Se si considera la cosa in sè, si vedrà proprio che è già stato fatto un gran favore peculiare a quelle provincie e non si vorrà essere indiscreti... (*Interruzione dell'onorevole Pissavini a sinistra*)

Oh! se si lamentasse ancora l'onorevole Pissavini, sarebbe una ingratitudine la sua. Appartengo anch'io a quelle provincie, alla provincia limitrofa...

PISSAVINI. Ho detto che anche i comuni hanno sopportato delle spese.

MINISTRO PER LE FINANZE. I comuni, lo sa meglio di me, hanno sopportato spese insignificanti rispetto ai vantaggi che si ebbero.

Scusi la Camera e scusi anche l'onorevole Pissavini se me la prendo così a cuore. Ma è questione che mi tocca un po' sul vivo; ed avendo io la responsabilità dell'impegno che si contrasse nel 1862, non posso a meno che richiamare le cose al loro vero stato. Io non dico che non si sia fatto bene a fare quell'opera... ma quantomeno ora basta, e col domandare di più si commetterebbe una vera indiscrezione.

Quindi credo che l'ordine del giorno della Commissione è necessario per dissipare gli equivoci. Anzi, per voler togliere ogni possibile equivoco, io pregherei la Commissione ad esaminare se l'ordine del giorno ponga tutto bene in chiaro. In esso infatti si dice:

« La Camera, ritenute le dichiarazioni fatte dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che il potere esecutivo ogni volta che si tratti di consentire esenzioni o minori aggravii d'imposta relativamente ad opere per derivazione d'acque *alle quali concorse in qualsiasi modo lo Stato*, presenterà apposito progetto di legge, passa alla votazione della presente legge. »

Ora un avvocato sottile (e ve n'hanno dei sottilissimi) potrebbe forse argomentare nella seguente maniera:

Qui si tratta di opere per derivazione di acqua alle quali concorse lo Stato in qualche maniera.

Ma se io, consorzio, accedo, per esempio, al canale *Cavour* mediante un'opera fatta da me, a mie spese, senza nessuna specie di concorso dello Stato, questa opera non è compresa nel vostro ordine del giorno. Quindi accordate a me consorzio dispensatore delle acque prese al canale *Cavour* i vantaggi degli articoli 7 ed 8, che mi accordereste se fossi andato a derivare le acque dal torrente il più impetuoso, dal fiume il più irregolare.

Ora io credo che intendimento della Commissione sia questo che, cioè, non si possa applicare senza una legge speciale il beneficio degli articoli 7 e 8 ogni qualvolta si tratta di opere fatte da consorzi per smaltire acque le quali furono condotte coll'intervento dello Stato, perchè lo Stato o costrusse direttamente il canale, o diede delle guarentigie, o in qualche maniera insomma vi prestò il suo concorso.

Se questo è, come mi pare debba essere, l'intendimento della Commissione, perchè altrimenti avrebbe ben poco senso, io credo che una qualche correzione all'ordine del giorno sarebbe opportuna.

Prego ora i miei onorevoli colleghi Morini e Pissavini a perdonare la vivacità delle mie argomentazioni; ma, se si mettono nei miei panni, capiranno perfettamente come sia per me un dovere di onestà di essere molto scrupoloso nelle questioni relative al canale *Cavour*.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Chiedo ancora la facoltà di aggiungere alcune parole per rilevare una frase dell'onorevole Pissavini, sotto il peso della quale io non potrei rimanere. Egli ha detto che le mie ritrattazioni faranno una cattiva impressione. Capisco che le ritrattazioni non devono mai fare una bella impressione, ma io non posso ammettere menomamente di essermi ritrattato. Io ho avuto la sfortuna di non essere stato ben compreso dall'onorevole Pissavini; ma, quando io ho presa la parola, era appunto per dimostrare che rimaneva sempre nel mio concetto. Difatti la prova di ciò risulta dalle parole lette dall'onorevole Pissavini, che io pronunziai davanti all'altro ramo del Parlamento, messe a fronte dei casi ai quali accenna l'onorevole preopinante.

Per i casi ai quali ha alluso l'onorevole Pissavini, io non credo che si possa dire che l'acqua che si usa da quei consorzi, che furono fatti da comuni ai quali egli accennava, quest'acqua, dico, si possa dire di nuova derivazione; poichè, finchè stiamo nei circondari della Lomellina e del Novarese, egli è evidente che per irrigarli vanno fatti i canali diramatori dal canale *Cavour*. Se le opere quindi devono avere, come io diceva al Senato, una tale importanza da considerarsi come una derivazione nuova, egli è evidente che devono avere un'importanza molto maggiore di quella alla quale accenna l'onorevole Pissavini.

PLUTINO A. Io sono estraneo a questa questione speciale. Però desidero che la legge abbia l'impronta di

un progresso nell'agricoltura, e specialmente nell'irrigazione, anzichè abbia l'impronta di una legge stazionaria.

E mi spiego. Le dichiarazioni provocate per mezzo dell'onorevole Bertea dall'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, hanno voluto giustamente stabilire i diritti dei terzi riguardo ai consorzi già esistenti. Ma io non vorrei che questa dichiarazione non potesse dar luogo nello stesso sito, nello stesso torrente, alla costituzione di nuovi consorzi, i quali, facendo a proprie spese opere nuove, aumentassero il volume dell'acqua a beneficio di tutti i riverani di quel torrente.

Metto la posizione pratica, perchè ciò succede in moltissime contrade d'Italia.

In moltissime contrade d'Italia, la quantità d'acqua è solo goduta dai grossi proprietari, i quali per non spendere in nuove opere, impediscono l'acquisto di quest'acqua, impediscono la formazione dei consorzi.

Ora io voglio che questa legge abbia il beneficio di agevolare la costituzione di nuovi consorzi, i quali a proprie spese aumentino il volume dell'acqua, e, salvo il diritto che godono in atto i riverani del torrente, possa questa nuova quantità d'acqua essere usata a beneficio dell'agricoltura.

Se l'onorevole ministro d'industria e commercio e l'onorevole Commissione danno alla legge quest'impronta di aumento d'irrigazione, il quale aumento di irrigazione si traduce poi in beneficio generale, ed in beneficio delle finanze dello Stato, io non ho nulla da dire, altrimenti mi sembrerebbe che le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e provocate dall'onorevole Bertea, darebbero a questa legge l'impronta di stazionarietà per quei consorzi che in atto si trovano esistenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Corbetta ha facoltà di parlare.

**CORBETTA, relatore.** Cedo il mio turno di parola all'onorevole Depretis.

**PRESIDENTE.** Parli l'onorevole Depretis.

**DEPRETIS. (Della Giunta)** Io vorrei aggiungere alcune spiegazioni per mettere in chiaro la questione sollevata dall'onorevole Pissavini.

Prima però io debbo pregare l'onorevole Plutino di osservare che questa non è sicuramente una legge che possa qualificarsi stazionaria nell'interesse dell'agricoltura; a mio avviso, essa è una legge che farà progredire indubbiamente la produzione agricola. Infatti, lo scopo di questa legge, la sua impronta, il suo carattere, che si è largamente spiegato la prima volta che questo disegno di legge venne in discussione nella Camera, si è di rendere possibile l'irrigazione, l'uso delle acque a favore dell'agricoltura in tutti i casi nei quali non basterebbe l'industria privata e la spinta degli interessi individuali, nei casi cioè, in cui l'irrigazione rimarrebbe impossibile senza il concorso dello

Stato. Se noi consideriamo la quantità d'acqua che scorre e va perduta nei nostri fiumi, vede l'onorevole Plutino che, se con una legge rendiamo possibile di utilizzarla per l'irrigazione, noi procuriamo un aumento grandissimo della ricchezza nazionale, giacchè diamo un impulso notevole all'incremento dell'industria agricola.

E questo stesso concetto, mi permetta l'onorevole Pissavini, è quello che induce il ministro delle finanze ed il ministro di agricoltura e commercio a quelle restrizioni, che contrastano coi bisogni e coi desiderii di alcune provincie.

Quale è la questione, che è sorta in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura, fatte nell'altro ramo del Parlamento, o, dirò meglio, in seguito all'interpretazione forse troppo estensiva, che fu data a quelle dichiarazioni? È questa. Quantunque questa legge nelle sue espressioni sia chiarissima, perchè il suo articolo 9 ha un significato tanto chiaro, che non so come possa essere messo in dubbio, tuttavia la spiegazione del ministro di agricoltura fu interpretata in questo senso, che la legge potrà essere applicata anche nei casi che l'articolo 9 assolutamente e precisamente esclude.

Ora, quale è la portata dell'ordine del giorno della Commissione? La sua portata è quella di conciliare colla lettera di questa legge la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento. La legge accorda alcuni favori indiretti, fa alcuni sacrifici, sia limitando la tassa di registro, sia esonerando dall'imposta fondiaria per un certo numero di anni, onde promuovere e rendere possibili le derivazioni d'acqua e le irrigazioni, da farsi però a tutte spese degli interessati.

Ma quando lo Stato in altro modo, cioè facendo egli stesso le spese per la principale opera di derivazione, ha già fatti dei sacrifici, questa legge non dovrebbe più applicarsi, giacchè è esclusa quella impossibilità che appunto volle rimuovere. Ma se realmente anche in questo caso ci fosse l'impossibilità di estendere la irrigazione, allora il Governo potrà applicarla, chiedendone l'autorizzazione alla Camera con un progetto di legge.

Ecco la portata di quest'ordine del giorno.

Io credo che questo sistema sia molto preferibile a quello che si chiederebbe dall'onorevole Pissavini, perchè, quando si tratta di chiedere un sacrificio alle finanze e di deviare dall'osservanza normale delle leggi d'imposta, non è un buon sistema quello di abbandonare questa facoltà al potere esecutivo e di toglierla al giudice il più legittimo e competente, che è la Camera dei deputati.

Notate anche che la esenzione dalle imposte è disposizione essenzialmente legislativa. Dunque, nei limiti contemplati da questa legge, i consorzi d'irrigazione possono costituirsi, ed hanno il diritto a tutti i

vantaggi accordati dalla legge; ma quando si tratta di casi nei quali lo Stato ha già fatto, a spese dell'erario, un sacrificio notevole, ed ha eseguito la parte principale delle spese per la irrigazione, in questo caso, o signori, parmi rigorosamente giusto e conveniente che una esenzione dall'imposta fondiaria, ovvero una diminuzione delle tasse di registro, cioè un nuovo sacrificio finanziario, non possa farsi dal potere esecutivo, ma si debba invece ricorrere al Parlamento.

Dunque non è punto negato il beneficio di questa legge invocato dagli onorevoli Pissavini e Morini; quando si riconosca che se non si accordano i benefici contemplati da questa legge, l'irrigazione non sarà possibile, allora ed anche ai terreni irrigabili con acqua del canale *Cavour*, potrà accordarsene l'applicazione ma col mezzo di una legge speciale.

Ed è questa la portata dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e non ha tutta la gravità che gli onorevoli Pissavini e Morini vorrebbero vedere.

Quando anche con le acque derivate a spesa dello Stato, ci saranno dei casi in cui queste acque non possano essere utilizzate altrimenti, quando non si possa estendere la irrigazione senza un nuovo aiuto dello Stato, in tali casi ci sarà l'interesse stesso del ministro delle finanze, che ora si oppone ad una estensione *a priori* di questo beneficio, che consentirà ad applicare la legge perchè egli stesso avrà potuto persuadersi che il rifiuto sarebbe dannoso all'erario, e nessuno, o signori, contrasterà l'utilità e l'opportunità di una disposizione legislativa.

Io credo quindi che, ritenuta la questione in questi termini, non ci possa essere dubbio che debba accettarsi l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. E siccome poi quest'ordine del giorno, come ha osservato l'onorevole ministro delle finanze, potrebbe forse, pei termini in cui è concepito, lasciar luogo a sottigliezze legali, io direi, salvo il consenso dei miei colleghi della Commissione, che potrebbe essere più precisamente formulato in altro modo, cioè che dove dice « che il potere esecutivo ogni volta che si tratta di consentire esenzione, o minori aggravii d'imposta relativamente ad opere per derivazione di acque alle quali, ecc. » che sono parole un po' ambigue, si potrebbe dire: « relativamente alle acque, alla condotta delle quali concorse in qualsiasi modo lo Stato, presentare apposito progetto di legge. »

Con queste parole mi pare che il dubbio non sussisterebbe più, e che la questione sarebbe perfettamente risolta, ed io pregherei gli onorevoli Pissavini e Morini a persuadersi che se anche nelle loro provincie un consorzio di irrigazione sarà proprio impossibile che si costituisca senza un nuovo aiuto dello Stato, siccome il ministro delle finanze sarà lui stesso interessato a far sì che l'irrigazione si estenda, e che questo ostacolo insormontabile sia rimosso, e siccome que-

sto nuovo terreno irriguo e bonificato coll'irrigazione, questa nuova ricchezza produrrà sempre qualche cosa anche a vantaggio delle finanze, mentre l'irrigazione impossibile non produrrebbe niente, siano pure sicuri che in questo caso l'interesse del Governo stesso sarà quello di far sì che le disposizioni di questa legge saranno applicate anche alla loro provincia, giacchè la legge speciale verrà presentata, e senza difficoltà dalla Camera approvata.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, ha chiesto di parlare?

MUSSI. Io mi permetterò solo di appoggiare l'ordine del giorno dell'onorevole Commissione, affinchè questa legge non abbia ad essere rimandata nuovamente al Senato, causando un ritardo molto dannoso all'interesse delle provincie più interessate.

Io credo che le leggi di irrigazione sono dal progresso legislativo e scientifico, continuamente trasformate; chi ha posto mente allo sviluppo delle leggi lombarde, e delle successive belghe, francesi e spagnuole ha visto come tutte le maggiori larghezze e facilità che si invocano sono sempre acconsentite dai Parlamenti intelligenti, perchè fortunatamente su questo terreno nessun attrito di partiti può svilupparsi; è per ciò che caldamente appoggio la proposta della Commissione, e raccomando non venga introdotta nella legge alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, avrebbe la compiacenza di dirmi qual è la modificazione?

CORBETTA, *relatore.* Dopo l'avverbio *relativamente* si sopprimerebbero le parole « ad opere di derivazione di acque alle quali, » e si sostituirebbero queste « relativamente ad acque alla condotta delle quali. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola, ma le osservo che si è chiesto di passare ai voti. La prego ad essere breve.

PISSAVINI. Sarò brevissimo. Non abuso mai della parola.

L'onorevole Sella si è rivolto a me ed all'onorevole mio amico Morini, dicendo che siamo ingrati se conosciamo i vantaggi che ne risentirono il Novarese e la Lomellina dalla grandiosa impresa del canale *Cavour*.

Sento il bisogno di rispondere poche parole all'onorevole Sella, il cui rimprovero mi ha non poco sorpreso, e perchè immeritato e perchè affatto fuori di proposito.

Si trattava di un articolo di legge che non è di universale applicazione, ma che pareva scritto direttamente ed unicamente per contemplare i territori di Novara e di Lomellina. Nessuna meraviglia quindi se abbiamo in questa circostanza presa la parola, e se io mi feci lecito osservare al signor ministro che anche i comuni di Novara e di Lomellina avevano concorso in parte alla spesa del canale *Cavour*.

Ma l'onorevole Sella pare abbia dimenticato la vera

causa che consigliò quella grand'opera, ed io mi permetterò di ricordargliela.

Io lascierò da parte la questione degli'interessi nazionali che hanno indotto i poteri dello Stato a far concorrere le finanze in questa grandiosa impresa. Ricorderò però una sola delle considerazioni che si è posta innanzi, allorchè quell'opera venne decretata, ed è che quei territori sono stati ripetutamente bersagliati dalle guerre nazionali, assoggettati ad enormi requisizioni per parte delle armate austriache; hanno sofferti patimenti morali incredibili, inauditi; hanno sopportato devastazioni, requisizioni, danni ed ingenti perdite, senza avere mai potuto sinora conseguire indennità di sorta, mentre hanno veduto, o per un titolo o per un altro, compensati i danni avuti in altre provincie, che più o meno, onorevole Sella, avevano sofferto per la medesima causa.

Or bene, in gran parte questo compenso sarebbe tolto (non vorrà contestarlo l'onorevole Sella) se si rendessero molto peggiori le condizioni, escludendo appunto i proprietari lomellini e novaresi riuniti in consorzio dal partecipare ai favori che la legge provvidamente accorda alla massima parte di coloro che derivano l'acqua pel servizio dell'agricoltura.

Vegga quindi l'onorevole Sella quanto poco opportuna sia stata la qualifica d'ingrati, che senza alcuno plausibile motivo piacque affubbiare alle popolazioni novaresi e lomelline, le quali, come ben sa l'onorevole ministro, non hanno mai e poi mai obliato la parte attiva da lui presa in tutto ciò e quanto ha attinenza alla grande impresa del canale *Cavour*. Novaresi e lomellini non vogliono nè privilegi nè benefizi, chiegono solo che per considerazioni di utilità intrinseca e di convenienza politica non vengano esclusi dai vantaggi portati dalla legge in discussione. Ecco ciò che vogliono e desiderano quelle popolazioni.

Una parola ancora all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ed all'onorevole mio amico Depretis ed ho finito.

Sono lietissimo che le mie parole abbiano indotto l'onorevole Castagnola ad affermare che mantiene integre le dichiarazioni fatte in Senato. Dichiaro che non mi attendevo meno dalla sua fermezza di carattere che ebbi più volte occasione di sperimentare. Io mi compiaccio coll'onorevole Castagnola per avere dinanzi alla Camera rafferzata l'opinione da lui emessa sull'articolo 9 nell'altro ramo del Parlamento, e mi è grato assicurarli che torneranno assai gradite le sue ultime parole alle popolazioni per le quali si è aperto il canale *Cavour* ed il diramatore *Quintino Sella*.

Sento poi il dovere, prima di porre termine al mio dire, di ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio per le ultime spiegazioni date, e l'onorevole Depretis, presidente della Commissione, per avere colla sua autorevole parola dichiarato quale sia la vera portata dell'ordine del giorno della Giunta. Io

mi limito a prendere atto delle sue esplicite dichiarazioni, e mi auguro che il Governo non abbia mai a scostarsi dalle medesime ogniqualvolta si presenterà l'occasione di tradurre in atto l'ordine del giorno della Commissione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non contesto che quelle provincie abbiano avuto dei danni. Ma non ammetto che si vogliano fare adesso delle opere per dare dei compensi. Dove, per esempio, sono avvenuti degli incendi, si può compensare coll'irrigazione?

Nel 1862 si era dimostrato che quando l'irrigazione sarebbe stata sviluppata, mantenendosi tariffe ragionevoli, lo Stato non avrebbe fatto un cattivo affare. Ora, se si viene a cambiare questo stato di cose, evidentemente le promesse non stanno più.

È vero, come diceva l'onorevole Depretis, forse rimarrà dell'acqua che non si potrà dispensare se non coll'istituzione di novelli consorzi. Ma naturalmente il ministro delle finanze non solo sarà interessato in questo caso come cosa generale, perchè dove non esiste ricchezza, non esiste reddito...

*Voce dal banco della Commissione.* Anche come proprietario.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** ma anche come proprietario cercherà di smaltire le acque, perchè altrimenti sarebbe costretto a lasciarle correre nei fiumi senza trarne alcun partito.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno della Commissione colla modificazione indicata dal suo relatore ed accettato dal Ministero:

« La Camera, ritenute le dichiarazioni fatte dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che il potere esecutivo, ogni volta che si tratti di consentire esenzioni o minori aggravii d'imposta relativamente ad acque, alla condotta delle quali concorse in qualsiasi modo lo Stato, presenterà apposito progetto di legge, passa alla votazione della presente legge. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Si addiverrà in altra seduta alla votazione per scrutinio segreto di questo progetto di legge.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DI FANCIULLI IN PROFESSIONI GIROVAGHE.

(V. Stampato n° 142)

**PRESIDENTE.** Ora viene in discussione il progetto di legge per la proibizione dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

Aprò la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo primo:

« Chiunque affidi o a qualsivoglia titolo consegna a nazionali o stranieri individui dell'uno o dell'altro sesso,

minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque nazionale o straniero li riceva allo scopo d'impiegarli nel regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nello esercizio di professioni girovaghe quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corde, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquantuna a duecento cinquanta lire.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà aggiungere per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io accetto questo articolo con la lieve modificazione introdottavi circa la misura della pena, ma non posso egualmente accettare la proposta della Commissione circa l'età degli individui dell'uno e dell'altro sesso ai quali si debbono estendere le disposizioni di questa legge.

Il primo progetto presentato dal Governo contemplava gl'individui dell'uno o dell'altro sesso, dell'età di sedici anni; il Senato volle estenderne le disposizioni anche a coloro che avessero raggiunta l'età di 18 anni; ma, presentando novellamente alla Camera questo disegno di legge, il Ministero ha creduto di non doversi discostare dal primo concetto, perciocchè effettivamente non pare si possa dire che questa legge provveda alla sorte di fanciulli, quando le sue disposizioni concernano individui che abbiano l'età di 18 anni, nella quale non è più necessaria la tutela diretta della legge. A 18 anni si ha assai discernimento per regolarsi a proprio modo, assai vigore per far rispettare la propria libertà, assai forza per sottrarsi alle altrui oppressioni.

Prego perciò la Camera e gli onorevoli componenti la Commissione a ritenere nell'articolo l'età di 16 anni quale trovasi stabilita nel progetto ministeriale.

Debbo fare poi un'altra osservazione. Nel secondo comma di questo articolo si leggono le seguenti parole:

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Si potrà aggiungere per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Ora a me sembra in verità che non sia conveniente abbandonare alla competenza dei pretori la esclusione dagli uffici tutelari e la privazione dai diritti della patria potestà come un effetto della condanna profferita contro i tutori o genitori che abbiano impiegati i loro

figli od amministrati nell'esercizio di professioni girovaghe. A norma delle disposizioni del nostro Codice civile, la privazione dei diritti della patria potestà e la esclusione dagli uffici tutelari rientrano nella competenza del tribunale, ed io non vorrei che si ammettesse una deroga a questo principio.

Ecco perchè propongo che questo comma sia così formulato.

« La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione dalla tutela. Il tribunale potrà pronunziare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Non si tratterebbe d'altro che di aggiungere una parola per stabilire che la esclusione dagli uffici tutelari e la privazione dei diritti della patria potestà deve essere pronunziata dal tribunale.

GUERZONI, *relatore*. L'onorevole ministro ha proposto un emendamento ad una parte dell'articolo 1. Realmente la questione a cui questo emendamento si riferisce non fu mai di grande importanza e la Commissione non ha ragione d'insistere sulla formula da lei preferita. La questione fu dibattuta largamente nel Senato. Il Ministero aveva proposto l'età di 16 anni come ultimo limite; il Senato, nell'intendimento di rendere più sicura e più estesa la tutela della presente legge, aveva creduto d'innalzare questo limite fino ai 18 anni, considerando che il Codice civile stabilisce appunto a quest'età l'epoca in cui il minore può essere emancipato.

Ma, siccome il Ministero si rimetteva allora al senno ed al giudizio del Senato, non abbiamo dato grande importanza alla cosa e, come fu dichiarato esplicitamente nella relazione, abbiamo creduto d'attenerci alla formula adottata dal Senato anche per una certa deferenza verso quell'illustre consesso, e per rendere meno difficile la votazione della legge. Ecco perchè ci siamo decisi piuttosto per la formula del Senato che per quella del Ministero. Ma, lo ripeto, la Commissione non ci tiene, e, se debbo esprimere la mia opinione come relatore, dirò che credo essere preferibile che il limite d'età sia il più basso e non il più alto.

Circa l'altra questione mi permetta l'onorevole ministro di fargli osservare che non abbiamo fatto altro che trasportare al secondo comma dell'articolo primo il secondo comma dell'articolo terzo del progetto ministeriale. Noi vedevamo che qui si trattava dello stesso reato e non trovavamo nessun bisogno di adottare una formola diversa per indicare la procedura con cui si sarebbe dovuto dichiarare il decadimento dalla patria potestà.

Infatti, se l'onorevole ministro rilegge l'articolo 3 del suo progetto, vede che si tratta appunto di far giudicare il decadimento dalla patria potestà, giusta la

norma degli articoli 233 e 269 del Codice civile, e noi non abbiamo fatto, ripeto, che trasportare e unificare il dettato della legge in questa parte.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** In questo comma dell'articolo 3 si parla di esclusione dagli uffici tutelari per un tempo limitato, epperò non si credette in tal caso necessario il pronunziato del tribunale; ma, trattandosi di esclusione assoluta da codesti uffici io credo che il giudizio ora debba essere assolutamente sottratto alla competenza dei pretori. Ecco perchè ho proposto di aggiungere le parole: « Il tribunale potrà pronunciare, ecc. »

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole ministro ha proposto due emendamenti. Il primo da inserirsi al primo comma dell'articolo e consiste nel dire: *minori di anni sedici*, invece di « anni diciotto »; l'altro da inserirsi nel secondo comma e consiste nel dire *il tribunale potrà pronunciare per i tutori*, ecc., invece delle parole « si potrà aggiungere. »

La Commissione accetta questa redazione?

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io non mi oppongo al secondo emendamento del signor ministro, perchè lo trovo regolare.

Mi pareva (in quanto al primo emendamento) che la Commissione non fosse disposta a diminuire l'età dai 18 ai 16 anni, e che l'onorevole relatore volesse rimettersene alla Camera come già l'onorevole ministro se ne era rimesso altra volta al Senato, il quale, in vista di molte ragioni oggi esposte dall'onorevole relatore nella sua elaborata relazione, ha preferito i 18 anni e non i 16. Io faccio questa osservazione perchè spero che se invece di consentire la riduzione proposta dal ministro, la Commissione se ne rimettesse all'Assemblea, potrebbe darsi che la Camera potesse votare per i 18 anni e non per i 16.

È inutile ripetere ora tutte le ragioni espresse nella relazione, ma io dico soltanto che questa è legge speciale di tutela, e che dovendo tutelare bisogna abbondare. In certe occasioni quando si tratta di perseguire gli imputati del reato previsto da questa legge, non si avrà subito pronto l'atto di nascita, e si dovrebbe per mezzo di perizie o di altri atti equipollenti accertare la età; stabilire quindi l'età dei 18 anni mi pare più sicuro. Io voterò per i 18 anni e non per i 16.

Ed ora vorrei domandare uno schiarimento. Crede la Commissione che nella parola *simili* sieno anche compresi quei ragazzi girovaghi che sono conosciuti col nome di spazzacamini? Ovvero ha inteso di escluderli? In questo caso io proporrei si dicesse *quali quelle di spazzacamini, saltimbanchi, ecc.*

**LANZA, ministro per l'interno.** Ma lo spazzacamino è una professione!

**PATERNOSTRO PAOLO.** Comprendo che sia questa una occupazione, una specie di professione che esercitano alcuni ragazzi, ma nessuno ignora, e l'onorevole ministro dell'interno deve conoscerlo meglio di me, che

realmente gli spazzacamini sono presi in affitto e consegnati a degli speculatori come tutti gli altri fanciulli dei quali si fanno dei saltimbanchi, ciarlatani, questuanti e simili.

Tutti abbiamo potuto vedere come gli spazzacamini sono maltrattati e soffrono la fame e il freddo. Io mi ricordo di avere interrogato un piccolo spazzacamino a ora tarda della sera, ed egli mi disse: « Se io non ritorno a casa con la cifra *A* resterò digiuno sino a domani sera, e sarò maltrattato e bastonato. »

Domando dunque alla Commissione se le si è affacciata questa questione, e se crede che quei fanciulli possano essere inclusi nella formula generale, o se non crede di dovere aggiungere una disposizione speciale, se non intenda di escluderli dalla disposizione della legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quanto alla questione dell'età io debbo pregare la Camera a non oltrepassare il limite dei sedici anni, perchè altrimenti questa legge non sarebbe in armonia con varie disposizioni dei Codici in vigore.

In effetti giova ricordare che il nostro Codice penale nell'articolo 441 dispone:

« I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale. »

Dunque la legge contempla questi minori di 16 anni, anche oziosi e vagabondi, così scevri da responsabilità penale, che raccomanda di consegnarli ai loro genitori perchè ne abbiano cura.

Così nella ipotesi del ratto, contemplata dall'articolo 495 del Codice penale, il legislatore ha parlato di seduzione adoprata sopra persone minori di anni 16. Ora, come si può ritenere che il ratto per seduzione, allo scopo di compiere atti di libidine sopra la persona rapita, sia punito solo quando avvenga sopra individui minori di 16 anni, e lo stesso ratto commesso per impiegare la persona rapita in un mestiere ambulante, sia punito anche quando la persona su cui fu commesso abbia raggiunti i diciotto anni?

Relativamente poi alle osservazioni dell'onorevole Paternostro, fo notare che la questione degli spazzacamini fu fatta anche in Senato quando si discusse la prima volta questa legge, e debbo aggiungere che mi pervennero anche taluni reclami circa lo stato miserevole di cotesti fanciulli impiegati nel mestiere di spazzacamini.

Ciò non pertanto non si osò allora, e credo che non si possa fare adesso, di annoverare tra le professioni vietate da questa legge, anche quella degli spazzacamini, perciocchè, il concetto di questa legge è di proibire le professioni che sono la rinnegazione del lavoro, non quelle che si fondano sul lavoro e comprendono un mestiere utile quale è il mestiere degli spazzacamini.

**OLIVA.** (*Della Commissione*) La Commissione, allorchè ebbe a ventilare la presente questione e prendere una deliberazione, si è trovata divisa. Alcuni propendevano per il sistema del Senato, altri per quello del disegno ministeriale. Però si convenne, come emerge dalla stessa relazione dell'onorevole Guerzoni, di lasciare all'Assemblea il risolvere la questione circa l'età.

Le dichiarazioni fatte nell'odierna seduta dall'onorevole relatore sono quelle precise espresse nel seno della Commissione, che il relatore ebbe incarico di riferire nella sua relazione, vale a dire che noi ci rimettiamo affatto a ciò che l'Assemblea stimerà bene di fare a questo proposito. Però io mi permetto di opporre le mie osservazioni a quelle esposte dall'onorevole ministro. Secondo il mio avviso individuale, dichiaro però che e nel seno della Commissione, ed anche oggi, do la preferenza al sistema del Senato, che determinò l'età di anni 18.

Innanzitutto è nostro intendimento di fare una legge di protezione per i fanciulli e per le persone che si trovano in quell'età in cui hanno grande bisogno dell'assistenza di provvedimenti legali contro il traffico e l'industria di coloro che speculano disonestamente sopra di loro. Al che mira appunto l'attuale disegno di legge.

Ora io domando: a diciott'anni è forse valicata interamente quell'età in cui questo bisogno di protezione si può far sentire?

L'onorevole ministro dice: ma badate che la nostra legge penale esclude già l'ipotesi di una minore capacità di mente nell'individuo che abbia raggiunto l'età dei diciott'anni. Ma mi permetta che io gli ricordi che, se egli è vero che, circa il discernimento mentale, l'età media, considerata dal legislatore, è quella dei sedici anni, ciò non toglie che anche per quelli che non hanno superata l'età dei diciott'anni siasi per legge ritenuta la responsabilità loro minore di quella di chi, col varcare di quel periodo, ha raggiunto il grado della capacità massima. Gli è per questo che, nell'applicazione della pena, in tali casi il legislatore, con provvido consiglio, dispone che venga diminuita.

Io sono adunque di avviso che nel sistema stesso della nostra legislazione penale, il legislatore stimò conveniente di riconoscere all'età dei diciotto anni un grado di responsabilità minore, e per conseguenza un bisogno di speciale protezione come intendiamo noi di stabilire a tale proposito colla presente legge.

Un argomento gravissimo sarebbe quello invocato dall'onorevole ministro, quando dice: ma badate che voi, col vostro sistema del Senato, turbate l'economia delle disposizioni di leggi già esistenti, e per casi, non solo analoghi, ma quasi identici al presente. E citò il caso del ratto.

L'articolo 495 del Codice penale considera difatti il reato di ratto, e non soltanto per lo scopo accennato

dall'onorevole ministro, ma per qualsiasi altra causa, e quindi potrebbe benissimo essere invocato anche per il caso in cui dovesse il ratto servire a fornir merce al traffico di cui si tratta. Ma in questo caso il Codice penale, all'articolo 495, ha un riguardo speciale soltanto per gl'individui minori dei sedici anni, ed estende invece la tutela fino a ventun anno...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per la violenza.

**OLIVA.** Per il ratto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il ratto per violenza.

**OLIVA.** Si capisce.

Per qualsiasi causa, dice la legge:

« Articolo 94. Colla stessa pena sarà punito chiunque con violenza, con frode, e per qualsiasi fine rapisca o abbia fatto rapire persone minori degli anni 21. »

Ora qui, signori, non c'è soltanto la violenza, c'è anche la frode. Il legislatore si dà pensiero dei reati commessi per frode e per qualsiasi fine. Ora, non siamo noi nel tema della presente legge? Non siamo noi nel tema delle offese previste dal presente progetto di legge, vale a dire che si tratta precisamente di un caso di frode adoperata per un fine, che non è quello a cui l'onorevole ministro credeva che specificatamente ed unicamente il legislatore mirasse?

Dunque, signori, anche questo argomento indicato dall'onorevole ministro guardasigilli non mi parrebbe di tale peso da escludere assolutamente il sistema del Senato.

Del resto io non voglio insistere a questo riguardo. È mio convincimento che l'elevare l'età in questo caso non può che recare vantaggio e in nessun modo nocumento. Mi corrobora in tale concetto la statistica che ha pur troppo dimostrato e dimostra, che si danno giovani i quali, quantunque abbiano raggiunta l'età di 18 anni, sono da considerare come in uno stato relativo d'infanzia, e quindi nel bisogno che intervenga a loro sostegno la legge con disposizioni eccezionali. Generalmente in questo caso la merce più ricercata è naturalmente la più giovane: e sta bene; ma potrebbe pur darsi il caso, in cui qualcuno di cotesti infelici, anche ad anni 18, fosse così poco sviluppato nelle sue facoltà fisiche e mentali da assimilarlo ad un fanciullo. Ebbene in questo caso la legge produrrebbe i suoi benefici effetti, mentre invece non recherebbe alcun nocumento a quel giovane che, raggiunta l'età di 18 anni, fosse capace di poter resistere da sè al mercimonio di cui lo si volesse far vittima.

Per queste considerazioni, o signori, io nel seno della Commissione ho espresso il parere conforme a quello del Senato, e lo confermerò anche col mio voto nella presente deliberazione.

Del resto non ho fatto che esprimere le mie opinioni personali, e non intendo per nulla di menomare l'importanza delle considerazioni che siano per muovere l'Assemblea a dare un voto contrario.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io non insisto sulla questione

di età, e me ne rimetto a quanto ha detto l'onorevole Oliva.

Vorrei far riflettere all'onorevole guardasigilli quale sia, secondo me, lo scopo della legge, per applicarlo alla questione degli spazzacamini. Lo scopo della legge non è di proibire l'industria, il lavoro; lo scopo della legge è di proibire che si faccia la tratta dei ragazzi. Certo noi non facciamo una legge di pubblica sicurezza, non facciamo una legge di regolamento municipale per l'esercizio delle professioni girovaghe; noi vogliamo colpire coloro i quali incoraggiano questa tratta che tutti deploriamo; noi vogliamo impedire che l'infame mercato continui.

Se questo è il concetto della legge, mi pare che, se ci sono dei fatti i quali provino che la tratta dei ragazzi si fa anche sotto l'aspetto dell'occupazione di spazzacamini, voi dovete includere questa categoria nella enumerazione della legge.

Diffatti, osservi, onorevole signor ministro, la differenza tra l'articolo 1 e l'articolo 2: nell'articolo 1, dove si parla di « coloro che affidino o consegnino a nazionali o stranieri ragazzi dell'uno e dell'altro sesso minori di anni 16 o 18 » (fa lo stesso), si dice pure « benchè proprii figli od amministrati. » Nell'articolo 2 si parla di coloro che nel regno tengono presso di loro questi ragazzi per esercitare le professioni girovaghe, e non si parla assolutamente nè di genitori nè di tutori.

Ora è chiaro che se c'è un tale che eserciti la professione, mettiamo di suonatore, che ha il suo figliuolo dell'età minore dei 16 o 18 anni e lo conduca con sè, e lo tratti con amore di padre, egli fa esercitare la propria professione, voi, signori, non glielo potete impedire, ed è chiaro che la vostra legge non tende ad altro che ad impedire che si eserciti l'industria di fare la tratta dei ragazzi.

Se è vero, e se è provato, come è provato che si fa la tratta dei ragazzi sotto l'aspetto di lavoro da spazzacamini, voi dovete nell'articolo primo includere nell'enumerazione che ne fate gli spazzacamini. Mi pare di aver risposto all'onorevole ministro, e di aver spiegato chiaramente il mio concetto.

Io non voglio che impiediate l'onesto lavoro, ma voglio che sia impedito che il padre affidi i suoi figli ad un tale perchè divengano spazzacamini, sia nel proprio paese, sia in paese straniero.

Fatte queste considerazioni mi rimetto alla decisione della Camera.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non posso accettare quello che ha detto l'onorevole Paternostro. Questa legge ha per oggetto la proibizione di impiegare i fanciulli in professioni girovaghe, le quali portano di per se stesse il pericolo di demoralizzarli, ed abbruttirli, ma non ha per oggetto, come diceva l'onorevole Paternostro, di proibire la consegna dei fanciulli per impiegarli in qualsiasi mestiere.

E di vero l'onorevole Paternostro non dirà che vi sia tratta di fanciulli anche quando i genitori li affidino ad un calzolaio o ad altro artigiano, per farli istruire in quel determinato mestiere.

D'altronde, non avendo gli elementi per ritenere che gli spazzacamini possano andar soggetti a quei pericoli ai quali si è pensato di provvedere con questa legge, non mi sembra giustificata la proibizione che egli vuole stabilire; solamente fo osservare all'onorevole Paternostro che il suo concetto potrebbe essere esaminato dal punto di vista della opportunità di proibire che questi fanciulli affidati per esercitare il mestiere di spazzacamini sieno condotti all'estero. Epperò si potrebbe da questo lato discutere la sua proposta e vedere se debba con tale limite ammettersi quella proibizione quando ci occuperemo dell'articolo 3 di questa legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole relatore.

**GUERZONI, relatore.** Dirò poche parole, perchè ho scritto tanto su questa quistione che ormai comincio a sospettare che anche la ripetizione d'una buona azione troppo lungamente protratta finisca a diventare fastidiosa. Dirò dunque poche parole sulle varie questioni, che si sono agitate in questa discussione.

Intanto è verissimo quello che notò l'onorevole Paternostro, vale a dire che la Commissione circa al limite dell'età se ne rimette alla Camera, appunto perchè essa fu divisa d'opinioni nel suo seno, come ne fece testimonianza l'onorevole Oliva colle considerazioni da lui testè esposte.

L'opinione mia personale è che, se vogliamo conservare il carattere di questa legge che è di protezione non della minore età, ma dei fanciulli, se vogliamo restare nel fatto e non basare la legge sopra un'astrattezza, sia logico il prendere per ultimo termine l'età dei 16 anni.

Come fu già osservato la merce che ha un valore in quest'infame traffico è il fanciullo piccolo, è il bambino: quando incomincia a ingrandire, questa merce, è una parola che fa male il dirla, è deprezzata e gettata via. Allora comincia un altro pericolo pel fanciullo, allora egli è abbandonato sul lastrico, per finire i maschi probabilmente in galera e le femmine potete facilmente immaginare dove.

Io non mi fermo a discutere, anche perchè ho studiato legge troppo poco per essere competente in questioni giuridiche, sull'interpretazione più o meno esatta dei nostri Codici; osservo soltanto che ce n'è per tutti, nel Codice penale si possono attingere criteri a favore del limite di 16 anni, nel Codice civile se ne possono attingere altri a favore del limite di 18 anni.

Lascio adunque questa questione di pura interpretazione legale e insisto invece sul fatto che deve essere il nostro principale punto di partenza, e direi, l'importanza del fatto e il senso che farebbe anche fuori se noi, senza una ragione, estendessimo il limite del-

l'età per la quale questa legge deve valere, per mostrare, dico, il senso che farebbe anche fuori, dove pure tanto si sono occupati di questa legge, e da dove tante sollecitazioni ci sono venute e ci arrivano ogni giorno, perchè fosse al più presto votata, io mi permetterò di leggere un breve periodo di una lettera del console generale d'Italia a New-York, l'egregio Ferdinando De Luca, il quale, dopo aver letto il progetto di legge che vi sta dinanzi, mi scriveva così :

« Se non temessi di presumere troppo, mi permetterei suggerire soltanto che per l'età dei giovinetti si ritenga quella fissata dal Ministero a 16 anni e non a diciotto. »

Nell'acceleramento universale del nostro secolo è indubitato che anche lo sviluppo dell'uomo è precoce; questo fatto si verifica in tutti i paesi, ma su tutti in America, ove, o m'inganno molto, o la restrizione portata a 16 anni verrebbe male intesa come quella che sarebbe in troppo manifesta antitesi col principio di *self-reliance* proprio di tutta la razza anglo-sassone; a 18 anni qui non si è più adolescenti, ma *youngmen*, giovanotti.

Quello che avviene in America avviene anche qui; anzi, quando si pensa che disgraziatamente la regione preferita da questo triste male è la regione meridionale, dove la precocità è maggiore, così, questa ragione dello sviluppo precoce ha più ragione da noi che altrove.

Non dimentichiamo mai che il criterio principale che deve guidarci in questa questione, deve essere soprattutto il fatto.

Noi non dobbiamo creare così degli immaginari reati, degli immaginari delinquenti; non dobbiamo andare a cercare la necessità di una professione, che può essere a 18 anni esercitata validamente anche da coloro che si suppongono le vittime del traffico.

Vengo alla proposta dell'onorevole Paternostro circa agli spazzacamini. A dire la verità non accetterei del tutto la teoria del signor ministro guardasigilli; e credo anche di poter dire che tale sia l'opinione della Commissione.

Noi non crediamo che ci sia una ragione per escludere interamente dalla protezione di questa legge i fanciulli che sono destinati a codesta dura arte dello spazzacamino.

Tutte le professioni che hanno per carattere il vagabondaggio o la mendicizia, sia o no stata in un momento qualsiasi utile, o produttiva, come è specialmente codesta degli spazzacamini, possono cadere sotto la tutela della presente legge.

Ora, con la parola *simili*...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

GUERZONI, *relatore*... scritta nel progetto di legge, noi abbiamo creduto che potesse essere genericamente sì, ma pure abbastanza chiaramente indicato, che la legge intendeva comprendere nella sua tutela anche le altre

professioni, le quali avessero un carattere di analogia e simiglianza con quelle già indicate; e che la parola *simili* veniva in certo modo a compendiare. Non era una definizione che si voleva dare con la parola *simili*, ma una indicazione; evidentemente quando occorre un caso simile, quando è impossibile fare l'enumerazione di tutti i reati immaginabili, bisogna bene trovare una parola comprensiva che li possa tutti abbracciare. Su di ciò si discusse lungamente in Senato, anche in quel recinto si divisero le opinioni, la parola *simili* fu combattuta in nome della precisione del linguaggio legislativo, fu combattuta in nome dell'obbligo che ha il legislatore, di non lasciare un'interpretazione arbitraria al giudice; ma siccome non si potrebbero indicare tassativamente tutte le professioni che s'intenderebbe di interdire...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'ho inteso, onorevole Michelini. L'avevo già notato.

GUERZONI, *relatore*... e il trovare una formola che tutte comprenda quelle che hanno il carattere malefico che la legge colpisce, non è facile; così fu forza adottare una parola che completasse in un'espressione compendiosa la fatta enumerazione. Come ho detto nella mia relazione, io aveva proposto nel seno della Commissione una formola la quale mi pareva che in certo modo giovasse a rimuovere i pericoli della parola *simili*, a togliere ogni arbitrio d'interpretazione e a cancellare le opposte sentenze; sebbene, mi permetta l'onorevole Michelini che s'interessa a questa questione, sebbene l'affidarsi al criterio, al senno, alla prudenza dei magistrati, sia un ottimo consiglio tanto più quando si tratta di questioni d'umanità e quando nelle loro decisioni non possono entrare fini politici per cui si possa credere alterata la loro coscienza o il loro giudizio.

Non voglio trar fuori la formola che io ho proposta in seno della Commissione, perchè temo d'allargare questa discussione e di creare un ostacolo al procedimento spedito della legge.

Un commissario. Dica.

GUERZONI, *relatore*. Allora entriamo in un campo alquanto diverso. Ritenendo sempre fermo che le professioni che dobbiamo prendere di mira sono quelle che hanno il carattere di mendicizia e di vagabondaggio, carattere che è definito chiaramente nel nostro Codice penale che considera questo come un elemento di reato, io proponeva di sostituire alla parola *simili* la locuzione: « di tutte le altre professioni le quali avessero o per fine o per mezzo il vagabondaggio e la mendicizia. »

A me pareva che con questa espressione si sarebbe ristretto e definito il carattere delle professioni contemplate nella legge e tolta qualsiasi arbitraria interpretazione, e nello stesso tempo avremmo data una formola abbastanza lata e comprensiva la quale a-

vrebbe abbracciati tutti i mezzi di reato contemplati dalla legge.

Ora io non voglio nemmeno proporre come una questione la mia formola che ho enunciato soltanto per essere stato invitato, e colla maggioranza della Commissione penso che nella parola *simili*, siano sufficientemente compresi tutti gli immaginabili modi di professioni immorali e corruttrici, a cui i bambini possono essere condannati, non escluse quelle degli spazzacamini. Ponga il caso, onorevole Paternostro, che uno spazzacamino sia abbandonato sulla strada e condotto non più ad esercitare la parte produttiva del suo mestiere, ma bensì a mendicare, a fare il vagabondo, sia esposto a maltrattamenti e privazioni, io credo che allora il magistrato col suo prudente discernimento possa applicare la legge attuale con tutta ragione appoggiandosi al significato della parola *simili*, da noi adoperata. Mi riservo, occorrendo, a dare altre spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelini.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Permetta l'onorevole Michelini che io lo liberi dal fare il suo discorso lasciandomi permettere una dichiarazione.

Anzitutto dirò all'onorevole guardasigilli che o mi sono male spiegato o mi ha male compreso attribuendomi una teoria che io non professo, cioè che per esercitare certe professioni debba intervenire la legge come tutrice e non si possa affidare altrui dal padre o tutore un figlio od un pupillo per l'esercizio di alcune o tutte le professioni, senza commettere un reato. Niente affatto di tutto questo: io diceva per certe occupazioni ed esercizi come cotesti che noi qualificiamo per professioni girovaghe interviene la legge: nella enumerazione di questi casi includete anche gli spazzacamini, parmi evidente. Per esempio, quando io mi reco in Savoia, o se volete, in una città italiana, raccolgo 20 ragazzi per condurli a Torino, a Milano o altrove per servirmene da spazzacamini, dando o non dando loro un tozzo di pane, e trattandoli come gli speculatori trattano quegli infelici, ditemi, questo caso non deve essere incluso nella legge? Non vi pare che io debba essere punito secondo il criterio della legge presente?

Ciò detto, dichiaro che, in difetto di meglio, mi contento delle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore; ritengo che, quando il magistrato possa conoscere che, sotto l'apparente professione dello spazzacamino, si eserciti il vagabondaggio o la questua illecita o la speculazione sul vizio, ciò faccia parte delle disposizioni di questa legge; e pertanto non insisto nella mia proposta, riservandomi di trattare la questione in altro articolo, se lo crederò opportuno.

**MICHELINI.** Quantunque l'onorevole Paternostro non insista nella sua proposta, tuttavia mi pare pregio dell'opera fare alcune osservazioni sulla compilazione di questo articolo. Io ne approvo la sostanza, non la dizione.

Nel movimento generale delle arti e dei mestieri, delle industrie e dei commerci; nel movimento, in una parola, degli affari umani, è difficile separarli in categorie distinte di modo che insieme non si confondano. Molti esercitano più mestieri o professioni; altri passano dalle une alle altre; nè ogni professione ha una qualità caratteristica, la quale da ogni altra la scaveri.

La natura è varia, non procede a salti, ma per gradazioni per lo più insensibili, le quali sfuggono all'umano sguardo.

Per questi motivi, se è difficile il determinare, il circoscrivere quale genere di occupazioni o, se si vuole, di professione deve essere colpito dalla legge che ora facciamo, lo è ancor più il discendere alle specie, l'arrecare esempi.

Io non so se si potrebbe trovare un'espressione migliore; non ci ho pensato. Ma, in mancanza di meglio, mi pare che quella di *professioni girovaghe* calzi assai bene, corrisponda al nostro concetto.

Dunque atteniamoci ad essa, la quale basta per caratterizzare le professioni che vogliamo colpire.

Gli esempi non stanno bene in una legge. Che per spiegare la legge si valga di esempi un professore sulla cattedra o in un trattato, io lo comprendo, e questo si fa continuamente, ma nel testo stesso della legge non si fa, o, se si fa, si fa male. Questi esempi sono forse tassativi?

**GUERZONI, relatore.** No, sono indicativi.

**MICHELINI.** Va bene adunque; sono indicativi. Con essi il Ministero e la Giunta hanno voluto spiegare meglio il loro concetto.

Dunque non può più avere luogo l'equivoco in cui è caduto l'onorevole Paternostro, che i giovani spazzacamini, da lui giustamente protetti, non siano compresi nelle professioni girovaghe, di cui parla la legge, quantunque non vi siano nominati.

Che gli esempi siano indicativi e non tassativi lo indica la parola: *e simili* che tien dietro agli esempi.

Ma frattanto altri potrebbe cadere nell'errore in cui è caduto il nostro collega, invocando il principio: *inclusio unius, exclusio alterius*.

Chechè sia, sta forse bene nella legge una parola così elastica come *e simili*? È conforme al linguaggio legislativo, che dovrebbe avere la precisione matematica? Che cosa si direbbe di una legge, la quale condannasse a morte od altra grave pena i rei di questo o di quell'altro delitto e di altri simili? E la legge che stiamo facendo non è forse una legge che ha affinità col Codice penale, siccome quella che stabilisce delle pene a chi viola le prescrizioni della legge stessa?

Dunque nè come tassativi nè come indicativi gli esempi non vanno bene nel testo della legge, deturpano il linguaggio legislativo.

Dunque sopprimansi le parole: « quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti

ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili. »

CATUCCI. Io credo, o signori, che la Camera non sia ancora giunta al punto vero di poter decidere colla sua solita accuratezza la presente legge.

L'argomento che discutiamo è di grave importanza. Io non discuterò dell'enumerazione delle professioni girovaghe che vogliono indicarsi nella legge. Se la Commissione crede, per chiarire il concetto, d'includere quella che ha citata l'onorevole Paternostro degli spazzacamini, per me sono indifferente. Un'aggiunta simile potrebbe forse meglio tranquillizzare la coscienza dell'onorevole mio amico Paternostro.

Io credo, signori, che il punto grave, delicato di questa legge stia nell'età. Veramente quando io leggo l'intestazione della legge mi persuado che l'età di 16 anni sia il termine più lungo. Quando voi parlate, o signori, di fanciulli, di bambini, certamente che non si può parlare d'individui che avessero oltrepassato questa età.

L'intestazione della legge a me pare che non corrisponda allo scopo precipuo, come lo rivelano tutti gli articoli componenti la legge medesima. Che cosa volete, o signori? Che cosa vuole il legislatore? Il legislatore vuole punire tutti coloro i quali vendono, danno questi figli, questi individui alle professioni condannate dalla morale, dalla civiltà, dalla giustizia.

Ora la Commissione propone l'età di anni 18, ed il ministro quella di 16. Io invece propongo che si dica *finchè dura la minore età*, e ne esporrò brevemente le ragioni.

Senza dubbio lo scopo eminente di questo progetto di legge è di elevare a reato il trasportare all'estero, affidare e consegnare a nazionali o stranieri dei minori per addirli a mestieri girovaghi.

Ora, se è così grave il concetto, se è così morale lo scopo, non comprendo perchè non debbasi estendere *sino durante la minore età*.

Se la legge tutela grandemente il cittadino durante la sua minore età per tutti gli atti della vita umana, perchè poi abbreviarne il tempo della tutela, quando il bisogno è maggiore, quando lo scopo è più utile, giusto?

La legge teme che un individuo, finchè non raggiunga l'età maggiore non agisca col massimo discernimento: in altri termini, la legge crede che non è completo il giudizio del minore di 21 anni per la legalità degli atti suoi. Ora, se non si è certo che fino a questa l'individuo agisca con tutta ragione, ne consegue che, prima di questa, facilissimamente potrebbe essere ingannato.

Ma se appunto non versiamo d'inganno, di frode che un padre possa commettere a danno del proprio figlio, io dico che la punizione debba estendersi sino all'età in cui un individuo possa essere con facilità corretto, defraudato, ingannato e venduto. Mi pare che ciò ben risponda al concetto eminente della legge.

Egli è vero che leggi penali puniscono l'individuo anche nella età di anni sedici; ma ciò non distrugge l'aumento di età da me proposto, poichè l'individuo che si darà a mestieri girovaghi, sarà punito; ma ciò non toglie che non si debba pur punire colui che lo ha condotto in tali mestieri. Se l'argomento del Codice penale varrebbe a limitare l'età ad anni sedici, non vi sarebbe ragione di prolungarla agli anni diciotto, come propone la Commissione. Adunque, egli è chiaro che il concetto della legge è di fissare un'età nella quale l'individuo può con facilità cadere nelle reti d'infami speculatori, e di punire severamente costoro; perciò io diceva: riportiamoci alle regole comuni, e diciamo *finchè dura la minore età*; e concludo di accomodarsi l'intestazione della legge, e invece di dirsi *de' fanciulli* sostituirei *de' minori*. Se è vero, come è verissimo, che la tratta de' fanciulli fa inorridire, fa ribrezzo sentirne parlare, ebbene, facciamo che la garanzia sia più larga e così sarà più efficace.

PRESIDENTE. Se non si viene ai voti, bisognerà inviare ad altra seduta questa discussione. (*No! no!*)

Io credo che ora si possa passare ai voti. (*Sì! sì!*)

Dunque vi sono tre proposte. Anzitutto quella dell'onorevole ministro, il quale vorrebbe che, invece di *diciotto anni* si dica *sedici anni*. Su questa proposta la Commissione se ne è rimessa alla Camera.

Tale proposta non deve complicarsi con quella dell'onorevole Catucci, il quale, invece di *sedici anni* vorrebbe che si dicesse *per i minori*, cioè fino ai ventunanni.

GUERZONI, *relatore*. È inutile dire che la Commissione si oppone a quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. Poi vi sarebbe un'aggiunta al paragrafo secondo, che la Commissione accetta, perchè non è che una modificazione di redazione.

L'onorevole Catucci insiste nella sua proposta?

CATUCCI. La ritiro.

PRESIDENTE. Dunque porrò ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, il quale consiste nello stabilire a sedici anni l'età che è dalla Commissione fissata a diciotto.

(È approvato.)

Ora pongo a partito l'altro suo emendamento al paragrafo secondo, il quale consiste nel sostituire alle parole « Si potrà aggiungere per i tutori, ecc. » queste altre: « Il tribunale potrà pronunciare per i tutori, ecc. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 1 così modificato.

(È approvato.)

Ora dirò che, avendo gli uffici esaurito il loro ordine del giorno, proporrei che la Camera tenesse domani mattina una seduta straordinaria per continuare la discussione di questo progetto di legge. (*Sì! sì!*)

La seduta ordinaria d'oggi sarà aperta alle ore 3 precise.

La seduta è levata alle ore 2.